

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 25 DEL 13/03/2018

OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni amministrative pecunarie ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 30/04/1992 , n. 285 e ss. mm. ed ii..Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno fredici, del mese di marzo alle ore 18,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. MIANO LETTERIA	V.Sindaco	X	
3. COSTA VINCENZA	Assessore		X
4. FRANCO MANUELA	Assessore	X	
5. MARINO MARIA ANTONINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Rosta Vincenza.

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni :

() Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

COMUNE DI CALATABIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 23 DEL 23/02/2018


Oggetto: destinazione proventi sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 c.d.s. e ss. mm. ed ii. anno 2018.

Proponente : Comando di P.M.
Il responsabile dell'Area vigilanza
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Ufficio redigente: Polizia Municipale
Il responsabile del 1° Servizio-Comando
(Isp. cap. Alfio Limina)



Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 208 comma 1, del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti ai comuni " quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti" della Polizia Municipale o da personale adibito - uffici competenti in materia di viabilità e personale addetto all'accertamento di violazioni relative alla sosta dei veicoli;

- che, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 285/1992 del codice della strada, una quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative previste dal codice, quando le violazioni sono accertate da funzionari del Comune, vengono destinate annualmente, con delibera della giunta Comunale, alle seguenti finalità:

- a. per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale;
- b. per il 25% (quota minima) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
- c. per il restante 50% alle seguenti altre finalità:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere; sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'Ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

La quota dei proventi di cui alla lettera c) può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui all'art. 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la rimanente quota del 50% dei proventi alle finalità di cui sopra.

- che, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 285/1992 del codice della strada, i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative

funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La norma non si applica alle strade in concessione. Gli enti destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione delle seguenti finalità:

- interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12.ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei Conti;

Richiamato, in particolare, il punto 3.3 del principio di competenza finanziaria c.d. potenziata, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, modificato dal D.lgs. n. 126/2014 come modificato dalla Legge n. 205/2017 (finanziaria 2018), che testualmente recita:

" Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione , ecc... omissis...Per i crediti di dubbia e difficile esazione cercati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata, < Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità> il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è soggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ... omissis...**Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"**;

Atteso che il fondo di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare esigibili nel corso del medesimo esercizio. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto del vincolo di destinazione;

Ritenuto che:

- occorre determinare l'Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell'allegato 4/2 punto 3.3 del D.lgs. n. 118/2011, calcolando la media degli incassi degli ultimi cinque esercizi precedenti (2013-2017), comprensivi anche dei ruoli presso il concessionario della riscossione;
- occorre determinare, nel redigendo bilancio di previsione annuale per l'anno 2018, una prevedibile entrata per sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, da destinare alle finalità previste dagli artt. 142 e 208 del C.d.S.;

- in linea con il dato contabilizzato nei precedenti cinque esercizi si prevedono entrate, al netto delle spese postali e di accertamento, per;

€. 120.000,00, di cui **€. 65.000,00** per violazioni diverse da quelle previste all'art. 142 del C.d.S.;

- gli accertamenti di cui all'art. 142 del C.d.S. sulla velocità dei veicoli, che per differenza assommano ad **€. 55.000,00**, risultano interamente effettuati mediante apparecchiature statiche posizionate su strada in concessione;

- occorre prevedere:

- un unico distinto capitolo di entrata relativo ai " proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada";
- i capitoli necessari in relazione alle finalità d'impiego dei proventi suddetti e al criterio di specificità, contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda alle quote di entrata a specifica destinazione, come sopra narrato;

Visti:

- l'articolo del Regolamento di esecuzione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 secondo il quale gli EE.LL. sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del C.d.S., con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rendiconto annuale;

- la sentenza n. 426 del 17/10/2000 con la quale la Corte Costituzionale ha pronunciato legittimità Costituzionale dell'art. 208 commi 2, lett. A) e 4 del C.d.S. nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale della polizia Municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada;

- la deliberazione n. 104 del 15.09.2010 con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ha confermato tale orientamento sottolineando che " la natura speciale del fondo che viene a crearsi con le risorse dei proventi in esame, giustifica la diversità di trattamento tra i dipendenti del Corpo di polizia municipale e i restanti dipendenti comunali, escludendo qualsiasi ipotetica discriminazione, poiché il fondo in questione va destinato a dipendenti delle polizia municipale che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri". Parere successivamente riconfermato dalla stessa Sezione Regionale con atto n. 452/2012;

- il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, n. 274/2013, il quale, in ordine alla corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 208 comma 4 lett. B) del codice della strada, chiarisce che, ai fini del potenziamento del servizio, l'Amministrazione Locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 del codice della strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo (**divise e buffetterie, armi di reparto o individuali corredate da cartucce, blocchi verbali, prontuari, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili, svolgimento delle obbligatorie esercitazioni al tiro, corsi di formazione e di aggiornamento**). In buona sostanza la Corte ammette tutte quelle spese finalizzate dalla legge al " **potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e municipale**";

- la deliberazione n. 142/2011 con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, la quale richiamando il principio fondamentale cui deve ispirare il proprio comportamento chi, essendo proprietario di un bene denominato strada (art. 2, c. 2, Dlgs. 285/1992), diventi in ragione di ciò responsabile della sua fruizione da parte di una serie differenziata di utenti. Chiarisce, ancora, la Corte che non c'è dubbio che si pone a carico del proprietario della rete stradale un obbligo, riconducibile al principio "neminem laedere"

(responsabilità extracontrattuale) di matrice civilistica, che si concreta nell'evitare che la strada presenti, sia di giorno che di notte, anomalie tali che possano arrecare, comunque, danno agli utenti, specie per alcuni di essi che, in ragione della loro debolezza costituzionale (bambini e anziani) o del loro status (invalidi), può

rappresentare un vero e proprio attentato all'incolumità fisica e psichica dell'individuo, tra esse può essere

ben ritenuta una insidia la presenza improvvisa sulla carreggiata di animali, in particolare, di cani randagi, che, in base alla normativa vigente, dovrebbero trovare, tra l'altro, protezione e asilo in appositi ambiti voluti dalla legislazione a tutela della loro stessa esistenza o/e incolumità. Ne consegue che, se la custodia dei cani randagi rientra nella competenza dell'ente Comune, costituendo l'unica misura consentita dalla legislazione vigente in grado di ovviare con efficacia al pericolo che la loro presenza causa alla circolazione stradale, non sembrano esserci ostacoli a una interpretazione evolutiva dell'art. 208 del DLgs. N. 285/1992, in sostanza, nelle finalità cui destinare quota parte dei proventi, il richiamato art. 208, c. 4, fa rientrare anche quella del "miglioramento della circolazione sulle strade", che, come si è argomentato in precedenza, risulta conseguito attraverso l'assunzione di misure obbligatoriamente poste dal Legislatore nazionale. Nulla osta, quindi, che la custodia dei cani randagi venga in tutto o in parte sostenuta dal bilancio comunale utilizzando risorse finanziarie destinate a soddisfare finalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. in esame;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTA la legge n. 366/98;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, che approva il Regolamento istitutivo e di gestione del Fondo di assistenza e previdenza per il personale della Polizia Municipale ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del C.d.S., ove si rileva all'art. 10 che il fondo stesso è finanziato anche dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada in una percentuale non inferiore all'8 % (ottopercento);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

STABILIRE che in un unico e distinto capitolo di entrata confluiranno i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S., mentre le quote relative alle finalità d'impiego dei proventi suddetti saranno destinate a distinti capitoli di uscita secondo il criterio di specificità, contrassegnandogli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda alle quote dell'entrata a specifica destinazione, segnatamente del 100% per le sanzioni ex art. 142 le cui violazioni sono accertate su strade in concessione e del 50% sulle altre tipologie di violazioni;

DETERMINARE che per l'anno 2018, in applicazione di quanto descritto dall'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, gli importi da iscrivere in bilancio, in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del C.d.S. collegati al conto corrente postale dedicato n. 14740955, ammontano a circa **€. 120.000,00**, al netto delle spese postali e di accertamento, di cui **€. 65.000,00** per violazioni diverse da quelle previste all'art. 142 del C.d.S.;

PREVEDERE per l'anno 2018 che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da vincolare, in conformità a quanto prescritto dall'art. 208 del C.d.S., pari ad **€. 120.000,00 = (55.000,00 x100%) + (65.000,00x50%)**, venga così destinata:

PREVISIONE ENTRATA 2018		ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' 37,84%	ENTRATE DA RIPARTIRE
ART. 142	55.000,00	20.812,00	34.188,00
ART. 208	65.000,00	24.596,00	40.404,00
TOTALE	120.000,00	45.408,00	74.592,00

Previsione anno 2018		Senza vincolo di bilancio	Con vincolo di bilancio	Con vincolo di bilancio	Let. a)	Let. b)	Let. c)
Art.	Somma	50%	50%	100%	%	%	%
142	34.188,00			34.188,00	Manutenzione segnaletica	Potenziament o attività di controllo	Altre finalità
208	40.404,00	20.202,00	20.202,00				
	74.592,00						
		20.202,00	20.202,00	34.188,00	25%	25%	50%
			54.390,00				
					13.597,50	13.597,50	27.195,00
						54.390,00	

DESTINAZIONE DELLA SPESA						
Codice di bilancio spesa	Denominazione della spesa	Stanz. lett. a)	Stanz. lett. b)	Stanz. lett. c)	Totale %	
1.08.01.03/8	Manutenzione segnaletica	10.000,00			lett. a)	25%
2.08.01.05./1	Acquisto segnaletica	3.597,50				
1.03.01.02/8	Potenziamento Servizio acquisto beni		6.500,00		lett. b)	25%
2.03.01.05./4	Acquisto divise		4.500,00			
1.03.01.03/3	Manutenzione mezzi tecnici		1.997,50			
1.03.01.03/8	Poligono- Form.ne Aggiorn.to prof.le		600,00			
2.03.01.05/1	Acquisto automezzi, attrezzature e mezzi tecnici			9.500,00	lett. c)	50%
1.03.01.01./5	Fondo di assistenza e previdenza P.M.			7.000,00		
2.08.01.01/18	Messa in sicurezza infrastrutture stradali			5.000,00		
1.03.01.03/12	Prevenzione randagismo			5.500,00		
1.03.01.03/2	corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;			195,00		
	Sommano	13.597,50	13.597,50	27.195,00		54.390,00

ISCRIVERE le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

PRECISARE che, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 267/2000, l'utilizzo delle suddette risorse resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi;

TRASMETTERE al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la previsione dell'art. 393, 2° comma, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, il rendiconto annuale in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

TRASMETTERE Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio dell'anno successivo, la relazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142 del C.d.S..

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- a) all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- b) all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano lì

21/02/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss. Mm. ed ii. – Anno 2018

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Calatabiano lì, 21.02.2018

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo, dal _____
al _____,
con il n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

c) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria